

CURIA ARCIVESCOVILE DI GENOVA

Oggetto: annotazione sul registro dei battezzati della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica.

In riferimento all'istanza del Sig. _____, nato a _____, con la quale si chiede di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica: _____ il _____

PREMESSO CHE

- per la Chiesa cattolica il sacramento del battesimo conferisce uno *status* personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

CONSIDERATO CHE

le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali, nelle quali è chiaramente riaffermato il diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza della legge n. 675/1996;

VISTO

l'art. 2. § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza.*

SI AUTORIZZA

il parroco della parrocchia di S. NICOLA DA TOLENTINO (GE.) ad apporre a margine dell'atto di battesimo di _____, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione: «*In forza del decreto dell'Ordinario diocesano in data 10.5.2006 si annota che il Sig. _____, nato a GENOVA il _____, ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa cattolica.*» (data dell'annotazione e firma del parroco)

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cfr. cann. 874 § I e 893 § 1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071 § 1.5°);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1184 § 1. 1°);
- esclusione dai sacramenti (cfr. cann. 1331 § 1.2° e 915).

Genova, 10.5.2006



Sac. _____

CANCELLERIA ARCIVESCOVILE

GENOVA

Per copia conforme

Genova 10/5/2006

Il Cancelliere

add. cancell:

